LA RELAZIONE MEDICO-LEGALE DISCORSO TENUTO AGLI UDITORI DI...

Pietro Ziliotto

LA

RELAZIONE MEDICO-LEGALE

DISCORSO

TENUTO AGLI UDITORI DI MEDICINA FORENSE

NELL'OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA

DAL MEDICO PRIMARIO

D.r PIETRO ZILIOTTO

PADOVA

R. STAB. DI P. PROSPERINI

187

Ho pensato oggi, o Signori, poichè non c'è in Ospedale una ferita sola o un cadavere che sia per noi, ho pensato di favellarvi dell'atto, mediante il quale la medicina si sdebita verso la legge; di quell'atto cioè, che si chiama rapporto, o scrittura, o relazione. Nè l'oggetto vi sembri inferiore alla nostra istituzione, nè immaginate ch'io sia per trattarlo in maniera scolastica o elementare. Egli è mio solo intendimento, pur discorrendone la stessa forma, di rilevare l'alta importanza della sua essenza.

Come tutta la sapienza medica si concentra in un consiglio, come tutta la sapienza giuridica si compendia in una sentenza, cosi tutta la sapienza della medicina legale pratica si raccoglie in una relazione.

La medicina porge consigli alla persona, al Tribunale, allo Stato; ma la medicina non obbliga, per la ragione appunto ch'ella consiglia. La legge invece proferisce sentenze, le quali importano, a chi le invoca o le provoca, l'obbligo di sottostarvi. La medicina, sia pur consultata dalla legge, non può mutare per questo, nè muta la sua natura; e ne segue, che le sue scritture, non appoggiandosi in ogni caso nè in ogni parte alla evidenza, non abbiano nè possano avere in

sè stesse un principio assoluto di autorità; mentre le sentenze della legge, avendo il fondamento nella certezza e la certezza imprimendovi la giustizia, son per sè stesse autorevoli e imperative.

Come però la medicina, col magistero dell'arte, può trasformare in ordini i proprii consigli, e come la legge, colla forza dell'autorità, rende obbligatorie le proprie sentenze, così la medicina forense, colla schiettezza delle dottrine e colle forme severe della dizione, può indurre la legge ad ascoltare le sue risposte.

E che cosa è propriamente il rapporto in medicina forense? Quando pensiamo, che gli oggetti tutti ai quali è diretta un'investigazione legale, sono fedelmente raccolti e registrati dal giudice istruttore, il rapporto noi dobbiam definirlo, la dichiarazione dottrinale di quegli oggetti. È una scrittura che ha per materia le cose trovate nella ispezione, e per valore gli schiarimenti della scienza medica.

La relazione dev'essere dunque considerata nella sua sostanza e nella sua forma. La sua sostanza è costituita dal fatto e dall'argomento; imperciocchè, senza fatto non può aver luogo sentenza, non interdizione senza mentecattaggine, non punizione senza ferita.

La consistenza del fatto, definito nelle forme legali, non può dar luogo a controversie. E per verità, se noi guardiamo al processo civile e penale, noi scorgiamo che l'esame delle persone e delle cose è fatto insieme dal giudice istruttore e dal medico, e che c'è un atto legale che ne raduna e ne custodisce i risultamenti. Ora, se questi risultamenti devono costituire e costituiscono la materia della relazione, sarebbe soltanto per infedeltà o per errore, nè possibile nè da presumere, che l'apparenza del fatto fosse disforme dalla sua essenza.

E stando ancora al fatto ed alle circostanze qualunque che importi al medico di valutare, si deve aggiungere, come le ommissioni e i difetti sarebbero tanto men perdonabili, inquantochè la legge tiene dischiuse alla medicina le fonti tutte ad attingere ciò che le occorre.

Passiamo dal fatto alla argomentazione. Ella è questa una collettiva espressione, la quale comprende o le illazioni dedotte dal fatto in genere, o le risposte alle dimande in ispecie, che la legge rivolge alla medicina. Questa è la parte del rapporto che informa la sapienza e l'accorgimento del giudice istruttore, la scienza e l'abilità pratica del medico legale. Egli è questo il punto dove la legge si stringe propriamente alla medicina, e d'onde l'una nell'interrogare e l'altra nel rispondere, devono studiosamente intendere a non disgiungersi.

I Codici e i regolamenti di procedura non costituiscono una norma inflessibile; sono confini di un mare al di là dei quali è vietato di andare, ma al di quà è permesso di navigare liberamente. Voglio dire con ciò che, non ostante i mezzi additati dalla legge scritta per conseguire il suo scopo, il giudice può piegarli, docili come essi sono, al suo intento. Di qui i documenti della sua esperienza e della sua avvedutezza.

Domina, fa d'uopo dirlo, nei giudici una certa intemperanza od impaziente curiosità di nozioni, quasichè la scienza fisica non abbia anch'essa dei limiti. Se non che, i ministri della medicina non hanno per questo da accomodarla ai fini, per quantunque rispettabili, della legge; essi non hanno da snaturarla. Periti nelle sue dottrine, essi devono intendere nobilmente, non già a sostenere una vaga speculazione, ma a provare soltanto la verità.

I principii della scienza medica, e i corollarii dedotti dalla esperienza sono per la medicina forense le basi dell'argomentazione, la quale può ben differire nell'ordine e nella potenza, secondo la mente da cui procede, ma non così nell'origine e nel suo fine. Però il giudizio medico da consegnare alla relazione, dev'essere più dichiarato dalle regole della scienza che sostenuto dalla forza delle autorità. Io ho un certo disamore, ve lo confesso, per queste autorità. L'autorità involve sempre una questione di fede. Si dice, che, anche in tale materia, l'opinione di molti formi l'autorità. Ma se noi decomponiamo l'opinione collettiva, ci incontriamo ancora in una congrega di credenti, in una setta, la quale, a parte il diritto di disconoscerla, ci lascia sempre intatta la questione di fede.

Di più, o l'autorità deriva dalla esperienza, e resta ancora la fede nel fatto e nei risultamenti; o l'autorità deriva dalla dottrina, e in questo caso l'elemento oggettivo che la compone, non costituisce propriamente un'autorità individuale, ma un'autorità universale; e l'elemento soggettivo intanto solo può avere un'autorità, in quanto consuoni in qualche modo all'idea e al sentimento di chi la invoca. Poi l'autorità non ha altra potenza che di giustificare e sorreggere il fatto proprio; e ne viene di legittima conseguenza, che la sola citazione del nome autorevole, inchiuda l'idea ch'altri possa dubitare di ciò che affermiamo, ch'altri possa negarci fede.

Nè con ciò io intendo di ribellarmi a queste autorità; io critico solo l'uso precoce che se ne fa. Stimerei quindi opportuno di tenerle, quale un'armata di riserva, per valermene, quando che fosse, a difesa.

E può bene occorrere questa difesa; imperocchè, ora l'accusatore ed ora il patrocinatore dell'imputato può

farci la guerra, e noi dobbiam prepararvici bene agguerriti.

Ma non è tanto per riuscir vittoriosi nell'ultima lotta, quanto perchè i nostri giudizii possono essere colpiti anche durante l'inquisizione, di sindacato, di censura e di riforma, che la medicina legale deve comporre colla più paziente diligenza le sue relazioni. Infatti, il regolamento di procedura penale prevede il caso che il parere medico sia in contraddizione con sè stesso, o con circostanze di fatto già rilevate, o che non siano giuste le conclusioni tratte dalle premesse; prevede il caso di una riforma; prevede il caso di un appello alle mediche facoltà.

E noi vediamo frequentemente delle riforme, nè per questo vorrei dir sempre acconce, perchè la medicina forense non è ancora salita a tanta altezza, che, suscitando la emulazione di chi la professa, la renda a tutti più famigliare. Ben altrimenti procede la cosa in Prussia, dove c'è un Tribunale medico superiore che rivede tutte le scritture di medicina legale del Regno, e dispensa lodi e biasimi, secondo che sono bene o male composte.

Nè pensiate, o Signori, che l'insufficienza dei nostri rapporti, non abbia la propria parte a scusare il principio che i medici anch'essi son testimonii o informatori di un fatto, e che i giudici non hanno l'obbligo d'attenersi al loro dettato. «Ciò che nelle forme di legge (così si esprime il regolamento di procedura penale) viene accertato dai periti, *può* ritenersi per legalmente provato.» Ma voi vedete che *potere* non è *dovere,* e che per ciò stesso il giudice non è tenuto d'accettare, senz'altro, la medica dichiarazione, in tanto almeno in quanto, secondo lo stesso regolamento, «sia dubbiosa la credibilità di una prova per

dati contrarii o per la sua inverisimiglianza secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti.» La stessa suprema Corte di giustizia, confermò non ha guari il principio che «il giudice nel pronunciare le sue sentenze non è indispensabilmente vincolato al giudizio dei periti, il quale, di regola, deve servire al giudice di semplice informazione.»

Se mi fosse lecito entrare nel merito di questo supremo decreto, io distinguerei prima i fatti d'ordine essenzialmente fisico da quelli d'ordine apparentemente morale. Poi direi, che, quantunque il giudice al pari del medico vegga e, fino ad un certo punto, comprenda anch'egli la ferita e la psicopatia, pure il medico debba esser arbitro nella ferita, e possa esserlo il giudice nella psicopatia. Ma illustriamo l'idea: ogni fatto ha la sua ragione e la sua consistenza. Il fatto psicopatia, che è propriamente una *espressione*, ha incognita pel giudice la ragione, perchè questa ha la sua radice nel corpo, ed ha cognita la consistenza, perchè questa, essendo fuori del corpo, può in qualche modo da lui medesimo essere misurata. Per lo contrario il fatto ferita, che è propriamente una *impressione*, ha cognita pel giudice la ragione, perchè questa è alla superficie del corpo; ma incognita la consistenza, perchè questa è sepolta nel corpo dove non entra che lo scandaglio medico. Ora, è ufficio della medicina in ambedue i fatti, spingendosi e penetrando nel corpo, trarne fuori e render conte al giudice queste due incognite. Però la consistenza del fatto psicopatia sussisterebbe sempre, quand'anche la medicina non riuscisse a svelarne mai la ragione, essendochè un effetto non cessa d'essere per ciò solo, che la cagione ne resta occulta. Del fatto ferita, per lo contrario, potendo la causa avere differenti effetti,

la medicina sola ha la facoltà di misurarne la consistenza. E ne segue, che la dichiarazione medica della ferita equivalga ad una decisione, e della psicopatia ad una opinione.

Del resto, qualunque sia il fatto da dichiarare, la sollecitudine dei medici deve tendere a cattivarsi credenza, com' è dovere dei giudici di non opporre ostacolo alla loro credibilità. Questi colla temperanza e colla convenienza delle ricerche, quelli colla sobrietà e assennatezza delle risposte.

Se non che, appunto egli avviene, che in casi per sè medesimi non decifrabili, o per dimande inopportunemente promosse, la medicina legale non possa dare risposte risolutive. In simili contingenze egli è necessario di adottare una maniera, la quale non rechi pregiudizio alla verità, nè faccia ingiuria al nostro decoro. Se non abbiam la certezza, c' è sempre la probabilità, della quale noi possiamo disporre liberamente. Così nei casi dubbiosi sarebbe savia cosa affermare, che i risultamenti della necroscopia non ripugnano all' idea, poniamo il caso, di veneficio, di suicidio, di annegamento. Per tale maniera ciò che fu dichiarato è pienamente dimostrabile, ed apre l' adito, ove sorgano nuovi fatti nello svolgimento del processo, a mutar d'avviso, senza cadere per questo in contraddizione. Perchè i libri ci danno dodici segni di morte per annegamento, e nella necroscopia ne troviamo soltanto sette, dovremo forse negare, senz' altro, che il cadavere ripescato sia di persona morta annegata? Con quei libri alla mano, bisogna dirlo, sarebbe agevole il dichiarare come e perchè non possa provarsi, che l' uomo il cui cadavere fu ritirato dall' acqua, ci sia caduto vivo e v' abbia incontrata la morte. Ma la nostra dichiarazione non sarebbe punto giustificata;

imperciocchè se il cadavere fu ripescato, se sono molte e molte le persone adulte che si sommergono, e molto pochi i cadaveri che sono immersi nell'acqua, egli è conforme a ragione il presumere che l'uomo, vivente ancora, vi sia caduto. Ora, se nella necroscopia s'incontrino alcuni solo dei tanti segni, che occorrono nel cadavere di chi fu vittima certa d'annegamento, e non si trovino indizii di morte per altra cagione, dovremo forse in questo e negli innumerevoli casi di simil fatta, ripeter con Engel, *ditemi come un uomo è morto, ed io vi proverò colla sezione il genere della sua morte?* Questa certamente, fa d'uopo dirlo, non fu jattanza! sarebbe bastato ad Archimede un punto solo per rovesciare il mondo, e ci volle tutto un mondo ad Engel per fabbricare un nonnulla. Ma alloraquando, nei casi dubbii, noi diremo che l'esame del cadavere non ci ha dato risultamento alcuno il quale contraddica alla probabilità, che la persona sia caduta vivente nell'acqua, e v'abbia trovata la morte, noi non avrem fatto torto nè agli insegnamenti della scienza, nè ai consigli della prudenza, nè al comunale buon senso. E ciò è anche conforme alle regole della logica; imperciocchè, quanto manca a compiere la prova fisica della morte per annegamento, non è tanto ancora che basti a iniziare la prova di una morte per altra cagione, e molto men sospettandosi, che la remota sua origine sia criminosa.

E meno ancora s'ha da costringere i fatti semplici e facilmente spiegabili a snaturarsi, per ciò solo che la giudiziaria inquisizione colle sue forme gravemente solenni li schiaccia sotto il peso del sospetto, e vi stampa sulla fronte il mistero. S'altri ha perduta naturalmente la vita per apoplessia, non congetturiamo una morte violenta per ciò solo, che il cadavere

fu trovato in una strada deserta, e scalfito appena a una tempia. Ed è certamente condannabile quella tendenza di alcuni medici a indovinare delitti. Una graffiatura, una macchia nel cadavere, formatesi forse dopo la morte, tratti del volto dove l'occhio loro feroce scorge l'angoscia e la disperazione, un'impronta al collo d'origine, per avventura, fortuita, basta a porger loro occasione, non già di dettare una scrittura, non già di comporre, com'altri disse, un romanzo, ma di fare ingiuria alla libertà ed all'onore.

Dal quale peccato, che, dopo tutto, non è comune, e che suolsi con nome nuovo chiamar *fiscalismo,* e dell'altro, sebben veniale, che si dice modernamente *mitismo*, noi dobbiamo guardarci o ravvederci. Veramente questi peccati noi non dovremmo commetterli, non sarebbe nè pure da segnalarli, anzi nemmen da presumerli in medicina legale, perch'essa non ha da condannar nè da assolvere; essa non deve occuparsi dell'azione ma del fatto, non del ferimento ma della ferita, non del delitto ma del suo corpo.

Dal principio però che la medicina debba star dentro ai fatti non sarebbe logica e legittima la conseguenza, che il medico sia un testimonio. Il testimonio è ingiunto, il medico è scelto; il testimonio fu spettatore o uditore, il medico è osservatore di un fatto; il testimonio è un semplice narratore, il medico è un sapiente commentatore; la guida del testimonio è la memoria, del medico la dottrina; il testimonio depone sempre ciò che fu, il medico ora processa il passato, or definisce il presente, e quando penetra nell'avvenire. Il medico non è testimonio nè pure allora ch'egli raccolga le espressioni della persona; imperciocchè, egli le ascolta e le guarda per istimarle e porgere schiarimenti sulla sua intelligenza.

E non fa nemmeno da testimonio quando ei rileva cose di fatto; imperciocchè, la sua annotazione contiene parole che non sono semplici segni d'idee comuni, ma che comprendono un dottrinale elemento. Così, discorrendo di cuore *ipertrofico* e di polmone *epatizzato,* egli intende che quel primo organo per la sua quantità, e questo secondo per la sua qualità differisce dal cuore di volume ordinario, e dal polmone di tessuto normale. E ne segue, che il medico, sotto qualunque aspetto lo si riguardi, non può essere pareggiato al testimonio, perch'egli misura, pesa e valuta, e perchè i suoi dettati non sono comunali documenti, ma scientifiche dimostrazioni. Che se il regolamento di procedura penale permette al giudice di giudicare nella parte formale le mediche relazioni, ed anzi gli addita quali, per essa, siano viziose, ciò non vuol dire, che anche la parte sostanziale debba passare per la sua critica, non potendo una scienza morale riscontrar fatti d'ordine essenzialmente fisico. Alla legge il suo, il nostro a noi. Ed è perciò, che i divagamenti nel campo della giurisprudenza non si confanno punto alle nostre scritture. Cosa per verità singolare! quasi che il nostro mare non abbia acqua pericolosa che basti, vogliam naufragare, senza compianto, nel mare altrui.

Del resto, alla convenienza delle nostre risposte deve contribuire, oltrecchè la sostanza, la forma stessa della relazione. Di questa forma alcuni autori non ispesero nemmeno una parola nelle loro opere; altri ne scialacquarono. E, per mio avviso, ebbero torto e gli uni e gli altri. L'hanno avuto i primi, perchè, come s'insegna a scrivere la ricetta nella quale si raccoglie tutta la sapienza clinica, così s'ha da insegnare a comporre la relazione, nella quale si compen-

dia tutta la sapienza della medicina legale pratica. Ebbero poi torto i secondi, perchè incominciarono a togliere alla rettorica le quattro parti della orazione, per trasferirle alla relazione, cambiando solo l'esordio in preambolo e la perorazione in conclusione. E queste sono le cose, che non c'è propriamente bisogno d'insegnare, siccome quelle che scaturiscono dall'oggetto medesimo. Egli è il naturale processo oratorio che, a così dire, le detta; egli è l'ordine dello stesso pensiero che le congiunge.

E che cosa è poi nella sua parte formale questa relazione? è la risposta ad una dimanda. Ed entreremo noi forse nell'altrui casa senza toccare all'invito che vi ci chiama? dedurremo dal fatto prima di esporlo? chiuderemo per avventura la porta che non sia aperta? Ad ogni modo, fa di mestieri occuparsi di questa forma; imperciocchè la pretende la stessa legge, la quale respinge un rapporto, secondo il regolamento di procedura penale, «anche se sia oscuro, incompleto e non abbastanza preciso.» Questa scrittura adunque, considerata nella sua forma, dev'essere appropriata alla natura e alla importanza del fatto, sotto il doppio aspetto medico e legale. Sappiamo quindi, per esperienza, come la legge acconsenta ben volentieri a tali scritture negli oggetti di alto momento, bastando pei comunali e più semplici il giudizio medico, quale definizione immediata delle cose scoperte ed annotate nella ispezione.

Ma ella è solitamente la medicina che, o per la natura composta del fatto, o pei dubbii ch'esso le suscita, o per la tutela del proprio onore, il quale potrebbe essere posto in compromesso da un affrettato giudizio, è la medicina, io diceva, che ama parlare riposatamente alla legge. Un affrettato giudizio, devo ripeterlo, potreb-

be nuocere alla riputazione del medico; imperciocchè, non è più il tempo che le scritture di medicina legale appena nate eran sepolte negli archivii. Ora son sottoposte a pubblico sindacato, e ci vuol poco ch'altri le critichi senza ragione, o le censuri per passatempo.

Nè perciò è da inferire che la medica scrittura debba esser pesante di molte pagine per procacciarsi un valore, a rovescio, quasi direi, della copia che per ingrossare il compenso, le copre di poche righe. Io non vorrei giudicare se sia più importuna l'arida concisione o la dilavata prolissità. S'io fossi costretto a scegliere fra due mali, mi piegherei, per natura, a quello che dura meno. Ma qui si tratta di additare il bene, e per ciò consiglierei quella breve scrittura, che dà il nutrimento e non ingenera la sazietà.

Bando quindi alle lunghe digressioni scientifiche, le quali, non sempre comprese perfettamente, s'hanno più per artificii usati a persuadere, che per documenti portati in campo a provare.

Bando alle oziose ripetizioni, le quali rinfacciano allo scrittore povertà d'idee, o subitanea dimenticanza delle deposte.

Bando alla profumata venustà delle frasi non confacente alla natura di questi scritti, ai quali basta la perspicuità del linguaggio.

E bando ancora più rigoroso dal campo della giurisprudenza, per non esserne respinti quali petulanti perturbatori del suo possesso.

Pensate bene, o Signori, che le superfluità, i divagamenti, le ostentazioni ripugnano al carattere di tali scritture.

Tutta la sapienza medico-legale, devo ripeterlo, si concentra nella relazione; ma le sue vesti sien di-

gnitose, naturali le sue maniere, semplici e corrette le sue parole. La sapienza stemperata o lasciva bisogua cercarla o riprenderla; e la medicina deve risparmiare alla legge lo studio incomodo di raccoglierla, o la cura molesta di castigarla.